



CITTA' DI CANALE

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

N. 594
del 06 dicembre 2023

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE EX DIPENDENTE A
SEGUITO DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
- Visto il Decreto Sindacale con il quale ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000 è stato conferito allo scrivente la responsabilità del servizio SEGRETERIA;
- Visto l'art. 107, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Vista la deliberazione n. 44/CC del 28/12/2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2023;
- Visto il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023 approvato con atto deliberativo n. 1/GC del 04/01/2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 49 in data 3/5/2023 con la quale si è definito di collocare a riposo, con decorrenza 4/12/2023 (ultimo giorno di servizio 1.12.2023) la dipendente Sig.ra OCCHETTI Maria, Istruttore, ex Cat. C, Pos. Econ. "C6", poiché la stessa è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa citata in premessa ed ha maturato il diritto al trattamento di pensione anticipata (ex-anzianità);

Vista la richiesta di ferie datata 5/10/2023 presentata dalla dipendente volta ad ottenere n. 22 giorni di ferie dal 2/11 al 1/12/2023;

Visto che con nota del 5/10/2023 il Responsabile del Servizio Tecnico comunicava che, stante il rilevante onere lavorativo e la necessità di un passaggio di consegne quanto più possibile puntuale, non poteva concedere al dipendente tutte le ferie richieste;

Vista la richiesta prot n 15883/2023, con la quale la dipendente ha richiesto la monetizzazione dei giorni non godibili e che tale richiesta può essere accolta;

Visto l'art 5, comma 8, del DL 95/2012, convertito nella Legge 135/2012, il quale, in materia di ferie, riposi e permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, dispone che gli stessi: "sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi";

Visto il parere n 40033 dell'8 ottobre 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, il quale riconoscendo che la normativa appena citata ai fini dell'inclusione nell'ambito oggettivo del divieto si riferisce a situazioni per le quali la prevedibilità dell'evento (collocamento a riposo) ovvero la volontà dei soggetti coinvolti (mobilità, dimissioni, risoluzione) consentirebbe una ponderazione circa l'adozione delle iniziative necessarie per assicurare la fruibilità del diritto compatibilmente con le esigenze personali ed organizzative dell'amministrazione;

Visto, altresì, il parere n. 94806 dell'8 novembre 2012 del Ministero dell'Economia delle Finanze Dipartimento della Ragioneria dello Stato, il quale evidenzia come la ratio del divieto previsto dall'art 5 comma 8, del D.L. n. 95/2012, consista nel contrastare gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie a causa dell'assenza di programmazione e di controllo da parte dei dirigenti e non per quanto riguarda ipotesi di specifiche cause estintive del rapporto di lavoro (affermando che si ritiene assentibile l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'art 5, comma 8, delle situazioni in cui il rapporto si conclude in modo anomalo e non prevedibile),

Visto che, a tal proposito, sia la Corte Costituzionale (cfr. da ultimo sentenza n 95/2016) che la giurisprudenza, la prassi amministrativa e la magistratura contabile, escludono la monetizzazione delle ferie in caso di cessazione del rapporto di lavoro per cause prevedibili (dimissioni volontarie, mobilità, pensionamento, raggiungimento limiti di età) laddove consentano, comunque, di pianificare per tempo la fruizione delle ferie da parte del dipendente interessato, consentendo di contro una applicazione meno rigorosa del divieto nei casi in cui la fruizione del diritto alle ferie contrasta con le preminenti esigenze organizzative dell'Ente;

Visto che anche nei casi in cui alla Pubblica Amministrazione sia consentito procedere in deroga a quanto all'art 5, comma 8, del D.L. 95/2012, l'operato della stessa deve comunque garantire la massima riduzione oltre che l'ottimale razionalizzazione della spesa pubblica;

Richiamata la sentenza n 15652 del 14/6/2018 con la quale la Corte di Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, che riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione", ha affermato "che il diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore"-

Secondo la sentenza n 13860/2000 della Cassazione si è osservato che "...il mancato godimento delle ferie costituisce non solo un fatto negativo, bensì quale complementare aspetto, un fatto positivo. Ed invero, il godimento delle ferie ha il proprio arco temporale di attuazione (l'anno), nel cui ambito, il mancato godimento delle ferie (alle quali il lavoratore aveva diritto), quando diventa irreversibile, si risolve in un lavoro ininterrottamente protratto. E questo lavoro, che si è svolto in luogo del non lavoro (le ferie), assume (nella dimensione corrispondente alla misura temporale delle ferie) la consistenza di una prestazione che non avrebbe dovuto aver luogo; il fatto negativo, costituito dall'assenza di ferie, letto positivamente è (come lavoro in luogo delle ferie) prestazione contrattualmente non dovuta. Questa prestazione, di per sé (nella sua genesi), non è stata resa in violazione della legge: costituisce adempimento contrattuale. L'impossibilità dell'obbligazione del datore (obbligazione costituita dal consentire il godimento delle ferie), anche ove egli ne fosse liberato, esigerebbe (ex art 1463 cod. civ., nei limiti di questa obbligazione) la "restituzione" della prestazione (che il datore ha ricevuto e che non era dovuta): l'impossibilità di questa "restituzione" (causata dall'irreversibilità della prestazione lavorativa) determina, nei confronti dal datore, il sorgere dell'obbligazione al pagamento di una somma che (per gli artt. 1463 e 2037, secondo e terzo comma cod. civ., ivi richiamato) corrisponde, in ogni caso, alla retribuzione della prestazione: l'indennità sostitutiva delle ferie";

Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2349-2022, ha ritenuto che "il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l'art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile. Pertanto, i giudici affermano che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenerne operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047)."'

Con l'ordinanza n. 29113/2022 la Corte di Cassazione ha ribadito che la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, in esito agli indirizzi della Corte di Giustizia UE, può verificarsi "soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo nel contempo avvisato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire e che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato".

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra dette ed in virtù di quanto ai pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento della Ragioneria dello Stato, nonché in linea con al Corte Costituzionale e Consiglio di Stato, con la prassi amministrativa e con gli orientamenti della magistratura contabile, sussistere, nel caso di specie di tutti i presupposti di fatto per il pagamento delle ferie maturate alla data del 1/12/2023 e non godibili per indilazionabili esigenze organizzative e di servizio dell'Ente;

Considerato che ai sensi dell'art. 28 comma 11 del CCNL 21/5/18 il compenso sostitutivo delle ferie non fruite è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art 10 comma 2 lettera c) del CCNL stipulato in data 9/5/2006;

Che ai sensi del comma 4) del succitato articolo 10 CCNL 9/5/2006, la retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 26;

Verificato che la dipendente OCCHETTI Maria alla data del 1/12/2023, ultimo giorno di servizio, ha maturato n 6 giorni di ferie non goduti;

Ravvisata, per quanto sopra espresso, la necessità di corrispondere alla dipendente OCCHETTI Maria, il compenso per le ferie non godibili all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;

Visti i conteggi predisposti dall'Ufficio Ragioneria e depositati agli atti dalla presente determinazione, da cui risulta che l'importo dovuto al dipendente, a compensazione dei giorni suindicati di ferie maturate e non godute, risulta essere di € 483,74 oltre gli oneri di legge;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Ritenuto quindi di dover procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA

- 1) Per quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente trascritto, di liquidare la somma complessiva di € 640,00, al lordo delle ritenute di legge comprese le previdenziali, quale indennità sostitutiva per ferie non godute alla dipendente OCCHETTI Maria;
- 2) Di liquidare ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	1081	Descrizione	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO		
TITOLO	1	Missione	01	Programma	06
Macroaggregato	101	C.O.F.O.G.	01.3	Spesa ricorr.	no
		CIG	--	CUP	--
Creditore	OCCHETTI Maria				
Causale	compenso per ferie non godute anno 2023				
Modalità finan.	fondi propri				
Imponibile	483,74	IVA	--	Frazionabile in 12	--

3) Di dare atto che la spesa relativa agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico Ente ed all'IRAP trova finanziamento agli appositi capitoli 1082 e 1085 del bilancio 2023/2025

Letto, firmato e sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sacco Botto Dott.ssa Anna) *

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.